



Snals Confisal - Ragusa

email:sicilia.rg@snals.it

Comunicato di VENERDI' 3 marzo 2023

TRASFERIMENTI 2023/24

Ritorniamo sull'argomento dei trasferimenti cercando di dare delle informazioni di massima che possono essere approfondite, per ogni singolo caso. In sindacato.

Di seguito una scheda delle DATE e un'altra che elenca i VINCOLI che alcuni insegnanti hanno nel fare o meno la domanda.

Per ogni altra informazione e per l'assistenza rivolgersi comunque in sindacato.

<i>Presentazione delle domande di mobilità</i>	<i>termine iniziale</i>	<i>termine ultimo</i>
personale docente	6 marzo 2023	21 marzo 2023
personale educativo	9 marzo 2023	29 marzo 2023
personale ATA	17 marzo 2023	3 aprile 2023

I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dal CCNI 2023, sono:

	<i>termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti disponibili</i>	<i>termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità</i>	<i>pubblicazione dei movimenti</i>
personale docente per tutti i gradi di istruzione, ivi inclusi i docenti	27 aprile 2023	2 maggio 2023	24 maggio 2023

delle discipline specifiche dei licei musicali		
personale educativo	3 Maggio 2023	29 maggio 2023
personale ATA	11 maggio 2023	1 giugno 2023

Abbiamo già detto che non tutti possono presentare la domanda perché il Ministero ha insistito nel mettere dei blocchi/vincoli per determinate situazione compresi i neo assunti 2022/23. Con la scheda sottostante abbiamo cercato di dare una informazione di massima non certo esaustiva.

TIPOLOGIA IMMISSIONE RUOLO	COSA E' PREVISTO	DEROGA
- NEOIMMESSI DA GPS 2022/23 ART 59 COMMA 4	NON POSSONO FARE DOMANDA PERCHÉ HANNO ANCORA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO FINALIZZATO AL RUOLO	NESSUNA DEROGA PER LA MOBILITA'
NEOIMMESSI DA STRAORDINARIO BIS 2022/23 ART 59 COMMA 9 BIS	NON POSSONO FARE DOMANDA PERCHÉ HANNO ANCORA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO FINALIZZATO AL RUOLO	NESSUNA DEROGA PER LA MOBILITA'
Assunti dal 2021 e anni precedenti Che hanno ottenuto movimento interprovinciale con la mobilità 2022	NON POSSONO FARE DOMANDA Tutti i docenti che hanno ottenuto nell'a.s. 2022/23 e successivi un trasferimento o passaggio di cattedra o ruolo in altra provincia, sia con l'espressione del codice puntuale di scuola, sia utilizzando un codice sintetico ("comune", "distretto" o "provincia"), non potranno presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.	Il vincolo non si applica: ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13 del CCNI (punto I, III, IV, VI, VII e VIII) e alle condizioni ivi previste, nel caso in abbiano ottenuto o ottengano la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza.
CHIUNQUE ABBIAMO OTTENUTO MOVIMENTO SU SCELTA PUNTUALE Vincolo triennale su scelta puntuale di scuola O SU DISTRETTO DI CITTA' METROPOLITANA / SUBCOMUNALE	Il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia di trasferimento che di passaggio di cattedra o ruolo, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola,	Il vincolo non si applica: a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13 del CCNI e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui l'1/9/2021 o l'1/9/2022

<p>CON LA MOBILITA' 2022/23 E CON LA MOBILITA' 2021/22 (art. 2, comma 2, del CCNI)</p>	<p>non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Tale vincolo opera anche all'interno dello stesso comune di titolarità (stessa o diversa scuola di titolarità) per i movimenti da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per i passaggi di cattedra o ruolo, anche qualora sia stato espresso un codice sintetico ("comune" "distretto" "distretto subcomunale" CITTA' METROPOLITANE ESEMPIO NAPOLI , MILANO , ROMA ..).</p>	<p>abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza; b) ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata l'1/9/2021 o l'1/9/2022, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa; c) se la scuola ottenuta al di fuori del comune di titolarità è stata indicata con il codice sintetico "comune" o "distretto" nel modulo-domanda.</p>
<p>- NEOIMMESSI 2022/23 DA GAE E DA CONCORSI PRESENTANO DOMANDA CON RISERVA COSA SIGNIFICA :possono presentare per l'a.s. 2023/24 domanda con "riserva" in attesa di una eventuale disposizione legislativa che dovrà derogare il vincolo previsto (solo per l'a.s. 2023/24). In assenza di una disposizione legislativa in tal senso, la domanda non sarà processata .</p>	<p>- POSSONO FARE DOMANDA MOBILITA' CON RISERVA</p> <ul style="list-style-type: none"> - NON POSSONO FARE DOMANDA DI PASSAGGIO DI RUOLO/cattedra (ancora non hanno superato anno di prova) - Possono farla sia provinciale che interprovinciale - Attenzione che la sede ottenuta dovrà mantenersi per 3 anni - 	
<p>IMMESSI IN RUOLO NELL'A.S. 2021/22 E ANNI PRECEDENTI</p>	<p>Possono presentare domanda in provincia e in altra provincia se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non hanno presentato domanda per l'a.s. 2022/23; - hanno presentato domanda per l'a.s. 2022/23 ma non hanno ottenuto nessun movimento; - POSSONO FARE LA DOMANDA A PATTO CHE NON ABBIANO RICEVUTO L'ANNO SCORSO MOVIMENTO INTERPROVINCIALE OPPURE MOVIMENTO SU SCUOLA SINTETICA O DISTRETTO SUB COMUNALE 	<p>PER I VINCOLATI CHE HANNO PRESENTATO E OTTENUTO LA MOBILITA' NEL 2022 – IL VINCOLO NON SI APPLICA</p> <p>-ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13 del CCNI (punto I, III, IV, VI, VII e VIII) e alle condizioni ivi previste, nel caso in abbiano ottenuto o ottengano la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza.</p> <p>NON SI APPLICA SE VENGONO INDIVIDUATI COME PERDENTI POSTO</p>
<p>ASSUNTI DA GPS NEL 2021/22</p>	<p>POSSONO PRESENTARE DOMANDA MOBILITA' PROVINCIALE E INTERPROVINCIALE E ANCHE</p>	

	<p>PASSAGGIO DI CATTEDRA E DI RUOLO SE TITOLARI SU POSTO COMUNE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attenzione che la sede ottenuta dovrà mantenersi per 3 anni 	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

ATTENZIONE A COME SCEGLIAMO LE PREFERENZE :

NEOASSUNTI 2022/23 : QUALSIASI TIPO DI PREFERENZA (SCUOLA/COMUNE/DISTRETTO) INDICHINO RESTANO VINCOLATI 3 ANNI NELLA SEDE OTTENUTA

I DOCENTI ASSUNTI DAL 2021/22 E ANNI PRECEDENTI RESTANO VINCOLATI SE :

- OTTENGONO MOBILITA' INTERPROVINCIALE (SU QUALSIASI TIPO DI PREFERENZA)
- SE OTTENGONO MOBILITA' SU PREFERENZA SINTETICA (SCUOLA INDICATA IN DOMANDA)
- SE OTTENGONO MOBILITA'SU DISTRETTO SUBCOMUNALE

Si segnala una novità in materia di precedenza : ALL'ART 1 COMMA 10 SI MODIFICA LA PRECEDENZA PREVISTA PER IL REFERENTE UNICO NEL CASO DI DOCENTE/ATA CON GENITORE DIVERSAMENTE ABILE 104 ART 3 COMMA 3 :

TUTTI I FIGLI DEL GENITORE DIVERSAMENTE ABILE POSSONO USUFRUIRE DELLA PRECEDENZA

A patto che

- Il coniuge del disabile sia impossibilitato ad assistere
- Nell'a.s. in cui si presenta domanda il lavoratore abbia usufruito o dei 3 giorni di permesso retribuito per assistenza genitore diversamente abile o si sia usufruito di un periodo di congedo straordinario di cui all'art 42. Co. 5 del Dlgs 151/2001.

Analogamente , TUTTI i figli di un genitore dva in situazione gravità possono essere esclusi dalle graduatorie interne d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto .

TRASFERIMENTO DA POSTO COMUNE A SOSTEGNO

Tale trasferimento ovviamente opera su tipologia diversa di posto e per questo scatta dopo i trasferimenti sulla stessa tipologia (posto comune e dopo posti da sostegno a comune e viceversa) a prescindere dal punteggio individuale anche nell'ambito del Comune di titolarità.

TRASFERIMENTO INSEGNANTE SOPRANNUMERARIO

Ogni insegnante che viene individuato in soprannumero nell'attuale scuola di titolarità può presentare domanda di trasferimento che può essere **condizionata** o **volontaria**. **Importante conoscere le conseguenze che sono:**

1) -Domanda condizionata

Si presenta se il docente vuole rimanere nella scuola attuale di titolarità e intende pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento. Ovviamente non si dà seguito al trasferimento d'ufficio se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del medesimo movimento; viceversa viene considerato a tutti gli effetti come trasferito d'ufficio. Importante che nella domanda sia espressa la preferenza **per primo** del codice del comune della scuola di titolarità rispetto ad altri comuni. Se nella medesima domanda si indicano sia preferenze puntuali sia sintetiche per altra provincia, il codice relativo all'intero comune di titolarità deve necessariamente essere indicato **prima** delle preferenze provinciali relative ad altri comuni. In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità sono annullate. Se vengono espresse anche preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se ottiene le preferenze interprovinciali. **Importante sapere che il punteggio maturato per la continuità non si perde e il diritto di precedenza per il rientro si applica per un ottennio se si presenta, però, ogni anno la domanda condizionata inserendo sempre la scuola di precedente titolarità come prima preferenza.**

2) -Domanda volontaria

Si presenta se il docente è intenzionato comunque a trasferirsi e, pertanto, intende partecipare al movimento. Nella domanda può esprimere qualunque tipo di preferenze. Da sapere che così facendo perde il diritto a rientrare nell'attuale scuole di titolarità e perde tutto l'eventuale punteggio maturato per la continuità.

Per la consulenza e l'assistenza sui trasferimenti rivolgersi in sindacato possibilmente su appuntamento.

POSTI NON DISPONIBILI PER I TRASFERIMENTI 2023/24

Considerato che gli organici/posti saranno definiti solo dopo la scadenza delle domande ovviamente nelle stesse le preferenze potranno essere espresse a prescindere della disponibilità attualmente conosciuta come un pensionamento o classe in più ecc. E, pertanto, l'indicazione delle scuole e/o dei Comuni vanno espressi in base alle proprie desiderate.

Noi oggi sappiamo che alcune categorie di posti non saranno inserite nel sistema informatico e sono quelli oggi occupati da docenti con contratto a t.d. che stanno facendo un corso finalizzato all'immissione in ruolo.

- a) - i posti su cui, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, sono stati assunti nel 2022/23 i docenti da GPS sostegno;
- b) - i posti su cui, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, sono stati assunti nel 2022/23 i docenti del concorso straordinario bis

- c) - i posti accantonati per i vincitori del concorso straordinario bis su cui non è stato possibile effettuare le assunzioni nel 2022/23
- d) - i posti occupati dai docenti assunti da GPS posto comune o sostegno nel 2021/22 che non avendo superato l'anno di prova o avendolo differito sono ancora nella condizione di neoimmessi in ruolo.

VISITA FISCALE MALATTIA

L'amministrazione, cioè il dirigente, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente può richiedere la visita fiscale all'INPS e può essere effettuata con cadenza sistematica. Il dipendente, infatti, in tutto il periodo di malattia può essere sottoposto a più visite fiscali anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale.

Le fasce orarie sono:

-mattina dalle 09,00 alle 13,00

-pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00

I lavoratori in malattia sono obbligati a stare a casa ed essere reperibili per le visite fiscali, così come disposto dal decreto del 17 ottobre 2017, n. 206. . La reperibilità, quindi, resta per ogni giorno purchè compreso nella certificazione medica.

TITOLO DI SOSTEGNO E' VALUTABILE COME TITOLO AGGIUNTIVO?

E' stato chiesto se il titolo di specializzazione su posti di sostegno vale 5 punti nelle graduatorie interne di istituto. Nelle domande di mobilità e anche nella graduatoria interna di istituto è vero che è prevista l'attribuzione di punti 5 per coloro che sono in possesso di un diploma di specializzazione post-laurea (rientrante tra i titoli generali). Quindi anche il titolo per il sostegno? Purtroppo no! Infatti nella nota 11 bis, relativa alla valutazione dei diplomi di specializzazione, nella scheda valutazione titoli dell'ordinanza, si precisa che non sono valutabili in quanto sono titoli validi sia per l'accesso ai ruoli sia per il passaggio i seguenti:

- a) il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla Legge 341/90 –artt. 4, 6 e 8;
- b) i titoli di abilitazione rilasciati dalle SSIS.

CANDIDATURA A PRESIDENTE E COMPONENTE DEL COMITATO DELLA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

Sono stati pubblicati due avvisi pubblici collegati alla Riforma 2.2 "*Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria dirigenti, docenti e personale tecnico-amministrativo*", contenuta nell'art. 44, co. 1, lett. i), del d.l. n. 36/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 79/2022 (G.U. - Serie generale - n. 150 del 29/6/2022), che

introduce il Capo IV-bis al D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, prevedendo l'istituzione della "Scuola di alta formazione dell'istruzione" (art. 16-bis).

Gli avvisi, di seguito riportati, sono reperibili al link <https://pnrr.istruzione.it/news/avvisi-pubblici-per-la-candidatura-a-presidente-e-componente-del-comitato-di-indirizzo-della-scuola-di-alta-formazione/>:

- Avviso pubblico per la candidatura a Presidente della Scuola di alta formazione dell'Istruzione (prot. 476 del 02-03-2023);
- Avviso pubblico per la candidatura a Componente del Comitato di indirizzo della Scuola di alta formazione dell'Istruzione (prot. 477 del 02-03-2023).

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata alle ore 23.59 del 17 marzo 2023

Ragusa 03/03/2023

**Segreteria Provinciale SNALS CONFISAL
Ragusa**